SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 73)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELIZZO, TESSITORI e VALLAURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1958

Esecuzione di opere pubbliche e provvidenze a favore della zona dei comuni delle provincie di Udine e Gorizia colpite dall'alluvione del giugno 1958

Onorevoli Senatori. — Nei giorni 21 e 22 giugno ultimo scorso un eccezionale nubifragio di cui, a memoria d'uomo, non si conoscono precedenti, si abbatteva sul territorio nord-orientale della provincia di Udine e, in minor misura, su quello contermine della provincia di Gorizia.

La straordinaria massa d'acqua, in breve tempo rovesciatasi sui monti e sui colli sottostanti, riversandosi a valle ha paurosamente ingrossato i corsi d'acqua a carattere torrentizio che, numerosi, solcano la zona, straripando ed allagando le campagne circostanti. L'eccezionale fenomeno, purtroppo, ha causato ingenti danni soprattutto alle opere pubbliche, alle proprietà private (edifici urbani e rurali, opifici industriali) ai terreni, alle colture agrarie ed alle strade interpoderali.

I più gravi danni sono dati:

a) da distruzioni o danneggiamenti ad opere pubbliche in assoluta prevalenza comunali (specie strade, ponti, acquedotti, fognature, opere idrauliche);

- b) da danni ad aziende private industriali-commerciali e soprattutto agricole, danni che si sono concretati non soltanto nella perdita delle merci e dei prodotti, ed in particolare dei frutti pendenti, ma anche purtroppo, in taluni casi, nella distruzione totale o parziale di impianti, nonchè in qualche località nell'asportazione, a causa dell'erosione di gran parte dei terreni coltivabili che ha privato numerose famiglie dei mezzi di sussistenza e della stessa possibilità di ripristino dei terreni stessi a coltura produttiva;
- c) da danni a edifici, particolarmente a case private, alcune delle quali andarono completamente distrutte o gravemente danneggiate.

Va aggiunto, che le case di due borgate delle frazioni di Canebola (Faedis) e di Cancellier (Attimis), si sono dovute sgombrare perchè su esse incombe minaccioso il pericolo di essere travolte e sepolte dal cedimento di una enorme massa rocciosa che sovrasta la zona e che a causa dell'erosione presenta larghe e profonde fenditure.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli abitanti alloggiano provvisoriamente presso altre famiglie del paese.

A parte gli interventi d'urgenza e di pronto soccorso finora disposti con encomiabile comprensione e tempestività dal Governo in stretta collaborazione colle Autorità civili e militari locali ed Enti privati, sta di fatto che di fronte alla gravità ed imponenza dei danni verificatesi in una zona economicamente depressa, non si vede come si possa nelle vie normali provvedere all'adozione di misure adeguate alle necessità ed ai bisogni, avuto riguardo soprattutto alle dissestate condizioni di bilancio degli Enti locali.

Si ritiene pertanto indispensabile il provvedimento speciale che i sottoscritti hanno l'onore di sollecitare attraverso l'allegato disegno di legge con cui si richiede l'estensione alla zona colpita dalla calamità del 21-22 giugno ultimo scorso di talune disposizioni che furono adottate in occasione di altre precedenti calamità che funestarono talune regioni del nostro Paese.

Oltre alle disposizioni contenute nella legge 10 gennaio 1952, n. 9 (danni alle aziende agricole) e 10 gennaio 1952, n. 3 (ripristino delle opere di interesse pubblico) delle quali chiedesi l'estensione alla zona disastrata del

Friuli ed in relazione alle quali è prevista una spesa complessiva di lire 1.200 milioni, ripartita per lire 600 milioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e per lire 600 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'articolo 4 della proposta di legge si intende altresì impegnare lo Stato in una spesa di lire 1.300 milioni ripartita in tre esercizi finanziari e destinata alla esecuzione delle opere necessarie ed indispensabili per il contenimento e regolare deflusso delle acque entro gli alvei.

Va considerato che la zona è soggetta a frequenti, intensi ed irregolari precipitazioni atmosferiche per cui, in difetto di una organica e razionale sistemazione dei corsi d'acqua, si dovrà malauguratamente assistere al ripetersi in futuro di altre più o meno gravi calamità con enorme danno alla vita ed economia locale purtroppo tante volte duramente provate.

Ed è ciò che si potrà evitare se per l'esecuzione delle richieste opere straordinarie si appresteranno dallo Stato mezzi finanziari che colla presente legge vengono invocati.

· DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, sono estese alla zona dei Comuni delle provincie di Udine e Gorizia disastrate dall'alluvione verificatasi nel mese di giugno 1958.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Art. 2.

Le provvidenze disposte a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni con gli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle località di

cui all'articolo precedente. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Il termine stabilito dal secondo comma deli'articolo 7 della stessa legge è spostato al 31 dicembre 1959.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici sono autorizzati ad assumere a loro totale carico, secondo le rispettive competenze le spese per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, sistemazione idraulica nei bacini montani e di sistemazione idraulica di III categoria nei territori indicati nel precedente articolo 1.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni così ripartita: lire 900

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

milioni a carico del Ministero dei lavori pubblici e lire 400 milioni a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e dell'Ispettorato dell'agricoltura delle rispettive Provincie.

I contributi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli Uffici rispettivamente indicati nel precedente comma del presente articolo.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari da iscriversi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste:

- a) in relazione all'articolo 1: lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59, lire 400 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60;
- b) in relazione all'articolo 2: lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59, lire 400 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60;

c) in relazione all'articolo 3: lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59, lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60, lire 600 milioni nell'esercizio finanziario 1960-61.

Le somme non impiegate in un esercizio vanno in aumento a quello degli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1958-59 sarà fatto fronte con imputazione di lire 900 milioni al capitolo n. 685 del bilancio del Tesoro per lo stesso esercizio.

Negli esercizi successivi la spesa sarà iscritta in apposito capitolo dei bilanci.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Alla ripartizione, tra le Provincie interessate, delle somme destinate alla esecuzione delle opere ed alle provvidenze disposte con la presente legge provvederanno con propri decreti, ciascuno per la propria competenza, il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.